



STATUTO

Adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 2 ottobre 1991 con deliberazione n. 185.
Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 29 gennaio 1992 n. 92539/1/2/3.

Adeguamento ai sensi della Legge 25 marzo 1993 n. 81.

Adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23 marzo 1994 con deliberazione n. 58.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 5 maggio 1994 n. 23757.

Modificato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 26 settembre 1997 con deliberazione n. 93.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 22 ottobre 1997 n. 151.

Modificato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 22 giugno 1998 con deliberazione n. 32.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 6 luglio 1998 n. 111.

Adeguamento ai sensi della Legge 3 agosto 1999 n. 265.

Modificato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 20 luglio 2000 con deliberazione n. 65.

Esecutiva con provvedimento O.RE.CO. del 2 agosto 2000 n. 80.

Modificato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 4 aprile 2007 con deliberazione n. 17.

Esecutiva il 27 aprile 2007

STATUTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

INDICE

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

CAPO I° - LA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI VARESE

Art. 1 - La Comunità della Provincia di Varese	Pag.n.	7
--	--------	---

CAPO II° - LA PROVINCIA DI VARESE

Art. 2 - La Provincia di Varese.....	7
Art. 3 - Le funzioni	8
Art. 4 - Rapporti con altri Enti	8
Art. 5 - Caratteristiche costitutive	9
Art. 6 - Rapporti con la Comunità: partecipazione, diritto di accesso ed informazione	10
Art. 7 - Principi generali sulla gestione dei servizi.....	10
Art. 8 – Trasparenza.....	10
Art. 9 - Organizzazione territoriale.....	11

TITOLO II°

RAPPORTI CON LA COMUNITA'

CAPO I° - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 10 – Generalità.....	11
Art. 11 - Le libere forme associative.....	11
Art. 12 - Albi delle forme associative.....	12
Art. 13 - Le consulte.....	12
Art. 14 - Conferenze di settore.....	12

CAPO II° - FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 15 - Forme di consultazione.....	12
Art. 16 - Istanze, petizioni e proposte.....	13

CAPO III°- REFERENDUM POPOLARE

Art. 17 – Iniziativa.....	13
---------------------------	----

CAPO IV° - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 18 - Istituzione e Compiti.....	14
--------------------------------------	----

TITOLO III°
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E I DIRITTI DI
INFORMAZIONE E DI ACCESSO

CAPO I° - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - Disposizioni generali.....	14
--------------------------------------	----

CAPO II°- DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 20 - Diritto di accesso.....	15
-----------------------------------	----

TITOLO IV°
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art.21 - Organi di Governo.....	15
---------------------------------	----

Art.22 - Attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente.....	15
---	----

CAPO I° - IL CONSIGLIO

Art. 23 – Elezioni.....	15
-------------------------	----

Art. 24 – Funzionamento.....	16
------------------------------	----

Art. 25 - Presidente del Consiglio.....	16
---	----

Art. 26 - Prerogative e compiti del Presidente del Consiglio.....	16
---	----

Art. 27 – Competenze.....	17
---------------------------	----

Art. 28 – Consiglieri.....	18
----------------------------	----

Art. 29 - Gruppi Consiliari.....	18
----------------------------------	----

Art. 30 - Nomina dei Capigruppo.....	18
--------------------------------------	----

Art. 31 - Conferenza dei Capigruppo.....	19
--	----

Art. 32 - Commissioni Consiliari permanenti.....	19
--	----

Art. 33 - Competenze delle Commissioni permanenti.....	19
--	----

Art. 34 - Funzionamento delle Commissioni permanenti.....	19
---	----

Art. 35 - Commissioni Consiliari speciali.....	20
--	----

Art. 36 - Decadenza dei Consiglieri.....	20
--	----

Art. 37 - Sessione Straordinaria del Consiglio.....	20
---	----

Art. 38 - Esercizio temporaneo delle funzioni di Segretario.....	20
--	----

Art. 39 - Sedute pubbliche e segrete.....	20
---	----

Art. 40 - Regolamento del Consiglio.....	20
--	----

CAPO II° - LA GIUNTA

Art. 41 – Competenze.....	21
---------------------------	----

Art. 42 – Composizione.....	21
-----------------------------	----

Art. 43 - Incarichi e divieti.....	21
------------------------------------	----

Art. 44 - Funzionamento, adunanze e deliberazioni.....	22
--	----

Art. 45 - Attribuzioni surrogatorie.....	22
--	----

CAPO III° - IL PRESIDENTE

Art. 46 - Elezione e giuramento.....	22
Art. 47 - Competenze e segno distintivo.....	22
Art. 48 - Cessazione dalla carica.....	23
Art. 49 - Mozione di sfiducia.....	23

TITOLO V°

SERVIZI PROVINCIALI

Art. 50 - Forme di gestione.....	23
Art. 51 - Programma generale.....	24
Art. 52 - Aziende speciali.....	24
Art. 53 - Organi delle aziende speciali.....	25
Art. 54 - Istituzioni.....	25
Art. 55 - Gestione associata.....	25
Art. 56 – Convenzioni.....	25
Art. 57 - Accordi di programma.....	26
Art. 58 - Conferenze di servizio.....	26
Art. 59 - Assunzioni di partecipazioni in Società di capitali.....	26

TITOLO VI°

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 60 - Regolamento di Organizzazione e gestione del personale - principi organizzativi	27
Art. 61 - Struttura organizzativa.....	27
Art. 62 - Segretario generale.....	27
Art. 63 - Direttore generale.....	27
Art. 64 - Competenza e responsabilità dei dirigenti.....	28
Art. 65 - Coordinamento di area funzionale.....	29
Art. 66 - Pareri tecnici e finanziari.....	29

TITOLO VII°

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I° - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 67 - Ordinamento finanziario.....	30
Art. 68 - Demanio e patrimonio.....	31

CAPO II° - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 69 - Ordinamento contabile.....	31
Art. 70 - Bilancio di previsione.....	31
Art. 71 - Gestione del Bilancio e risultanze Conto consuntivo.....	32

CAPO III° - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	
Art. 72 - Controllo di gestione.....	32
Art. 73 - Collegio dei Revisori.....	32
CAPO IV° - TESORERIA	
Art. 74 - Tesoreria e riscossione delle entrate.....	33
CAPO V° - CONTRATTI	
Art. 75 – Contratti.....	33

TITOLO VIII°

L'AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 76 - Lo Statuto.....	33
Art. 77 - L'autonomia statutaria.....	33
Art. 78 - La revisione dello Statuto.....	34
Art. 79 - Autonomia regolamentare.....	34
Art. 80 - Entrata in vigore.....	34

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

CAPO I°

LA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI VARESE

Art. 1

La Comunità della Provincia di Varese

1. La Comunità della Provincia di Varese è l'insieme delle persone che vivono e risiedono sul territorio e si esprimono nelle formazioni naturali, nelle aggregazioni sociali e nelle esperienze storicamente radicate in quello che è un tradizionale nodo di comunicazione al centro dell'Europa, caratterizzato dalla compresenza di antiche comunità di valle e di montagna tra i laghi Maggiore e Ceresio e di un esteso tessuto produttivo stabilmente insediato nel bacino del fiume Olona.
2. Gli organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione sono quelle previste dalle leggi e dallo Statuto della Provincia di Varese.

CAPO II°

LA PROVINCIA DI VARESE

Art. 2

La Provincia di Varese

1. La Provincia di Varese si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e dai Trattati internazionali istitutivi dell'Unione Europea e dell'ONU promuovendone il perseguimento degli obiettivi.
2. La Provincia concorre a rendere concreto:
 - a) il diritto di tutti i componenti la comunità provinciale a godere di pari dignità sociale e uguaglianza giuridica senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
 - b) il diritto al lavoro promuovendone le condizioni che ne rendono effettivo l'esercizio e rimuovendo gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei membri della comunità, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
 - c) la cultura della pace e dei diritti umani mediante proposte culturali di informazione e di educazione assumendo iniziative proprie e favorendo quelle di istituzioni culturali, scolastiche, di associazioni, di gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;
 - d) la pari opportunità tra uomini e donne attraverso la realizzazione di azioni positive;
 - e) il rispetto dell'infanzia contro ogni forma di violenza e di discriminazione che possa limitare il diritto alla famiglia, alla salute, alla scuola;
3. La Provincia rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
In particolare:

- a) concorre a promuovere la cultura e a tutelare il patrimonio storico artistico del territorio valorizzando anche le espressioni linguistiche e di costume;
 - b) incentiva le istituzioni di alta cultura di poli universitari autonomi, i corsi universitari e professionali post diploma, la formazione di Enti, Organismi e Associazioni culturali e ricreative;
 - c) promuove la ricerca scientifica e tecnica finalizzandole all'innovazione di processo e di prodotto a favore del sistema produttivo locale;
 - d) adotta le misure necessarie al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente attraverso piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per lo sviluppo sostenibile;
 - e) attua un sistema di mobilità attento ai fabbisogni della Comunità soprattutto di lavoratori e studenti.
4. La Provincia è titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, anche di autonomia finanziaria e impositiva.

Art. 3

Le funzioni

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie, di quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione e, nello svolgimento delle attività, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l'azione per progetti come metodo cui uniformare l'azione da svolgere.
2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate da tutti i Comuni e, sulle questioni di specifica competenza, dalle Comunità Montane per perseguire - attraverso programmi annuali e pluriennali, generali e di settore, sottoposti alla prevista valutazione di conformità della Regione - gli obiettivi di programmazione economica, territoriale e ambientale da realizzare su vasta area, quindi in ambiti sovracomunali.
3. L'attività amministrativa della Provincia si impronta ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della trasparenza delle decisioni degli atti e della semplificazione delle procedure.
4. Le nomine di competenza della Provincia debbono essere sostenute da specifici requisiti di preparazione e competenza.
5. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario dell'attività degli organi elettivi, degli uffici e della dirigenza.
6. La Provincia predispose il Piano territoriale di coordinamento che determina indirizzi generali di assetto del territorio nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Art. 4

Rapporti con altri Enti

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri Enti pubblici, territoriali e strumentali.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo i principi della sussidiarietà e della programmazione, la Provincia promuove un confronto costante con Regione, Comuni e Comunità Montane relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di Enti locali. In questo quadro coordina le attività di

soggetti istituzionali e privati per affrontare i processi di sviluppo economico, territoriale e ambientale al fine di rafforzare la capacità di governo del territorio.

3. La Provincia promuove inoltre forme di collaborazione, locale o generale, con le istituzioni del Canton Ticino per la realizzazione, nel rispetto della reciproca autonomia, di iniziative comuni e per il perseguimento di obiettivi di reciproco interesse.

4. La Provincia può altresì intrattenere rapporti con le Istituzioni di altri Paesi per ragioni di scambio culturale e per il coordinamento di iniziative economiche.

Art. 5

Caratteristiche costitutive

1. La Provincia comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 legge 24 dicembre 1954 n.1228 approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende 141 Comuni, di cui la Provincia si impegna a rispettare e valorizzare le singole specificità.

3. La sede della Provincia, degli organi istituzionali e degli uffici centrali è ubicata in Varese, Comune capoluogo.

4. La Provincia può istituire uffici e sedi decentrate sul territorio, in particolare per le aree omogenee più significative.

5. La Provincia sulla base di quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 – del D.Lgs 267/2000, ha diritto di fregiarsi del gonfalone e dello stemma ad esso attribuito con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 4/4/2007 che così lo descrive:

“STEMMA: d'argento inquartato dalla croce diminuita, di rosso: il PRIMO, alla effigie di San Vittore, movente dal braccio orizzontale della croce, il viso e le mani di carnagione, vestito con la tunica di rosso e con la corazza di cuoio al naturale, il capo coperto dall'elmo, dello stesso, il fianco destro sostenente la daga di argento, il Santo tenente con la mano destra l'asta di nero munita del vessillo bifido, di bianco al naturale, caricato dalla crocetta di rosso, con la mano sinistra la palma di verde; il SECONDO, al gallo ardito, di rosso; il TERZO, alla lettera maiuscola B, di rosso, accompagnata in punta dalla fiamma, dello stesso; il QUARTO, al castello di rosso, mattonato di nero, merlato alla guelfa, le due torri ognuna di tre, il fastigio di tre, esso castello aperto del campo, finestrato di sei nelle torri, tre e tre, dello stesso, sormontato dal tortello di nero. Ornamenti esteriori da Provincia.
GONFALONE: drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Provincia. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

Il retro del gonfalone riporterà nella cornice centrale i simboli di quattro Comuni rappresentativi delle Comunità Montane: Arcisate, Cadegliano, Laveno, Luino”.

Il regolamento disciplina le modalità e facoltà d'uso del gonfalone e dello stemma, anche per Associazioni ed Enti.

6. La Provincia, erede delle antichissime tradizioni del Seprio e delle più recenti e brevi esperienze dell'intendenza politica provinciale della Lombardia austriaca (1787-1791) e del Dipartimento del Verbanò appartenente alla Repubblica Cisalpina (1797-1798), sulla scorta di una pressoché ininterrotta tradizione di autonomia e di presenza internazionale del territorio provinciale, è stata istituita con Regio Decreto 2 gennaio 1927, n. 1 assumendo la denominazione di "Provincia di Varese".

Art. 6

Rapporti con la Comunità:

partecipazione, diritto di accesso ed informazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione dei componenti la Comunità, singoli e associati, alla formazione della volontà e all'espletamento dell'attività d'istituto, ivi compresa quella svolta in forma indiretta, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità dell'azione amministrativa e secondo principi di responsabilità ed efficacia nell'attività dei servizi.
2. La Provincia assicura la massima trasparenza della propria azione anche tramite l'istituzione di appositi uffici per le informazioni, l'accesso e le relazioni con il pubblico, nonché con altre azioni informative periodiche sull'attività svolta tramite gli atti assunti dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente ovvero di qualsiasi altro atto o iniziativa di ampio interesse generale.

Art. 7

Principi generali sulla gestione dei servizi

1. Tutte le volte che ne ricorrano le ragioni e le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la Provincia favorisce la gestione dei servizi con rilevanza imprenditoriale nella forma di concessione a terzi, aziende speciali, consorzio o società di capitale partecipate, riservando ai propri organi e uffici le funzioni di programmazione, pianificazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica. La Provincia favorisce altresì forme di collaborazione e la stipula di convenzioni con Enti, Organizzazioni di volontariato, Associazioni senza scopo di lucro.
2. La Provincia adotta il piano generale dei servizi, coordinandolo con la programmazione regionale e con le esigenze degli Enti locali, sulla base della più ampia partecipazione sociale nell'individuazione e determinazione degli obiettivi, secondo i principi di autonomia, efficienza, economicità ed efficacia di gestione. La Provincia adotta il piano generale dei servizi favorendo la più ampia partecipazione sociale per l'individuazione e determinazione degli obiettivi.
3. Il Piano generale dei servizi è coordinato con la programmazione regionale o con le esigenze degli Enti locali, individua le forme di gestione, le caratteristiche di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e la misura dell'eventuale contribuzione degli aventi diritto alle spese di gestione, indica altresì le forme della vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi anche da parte degli utenti.

Art. 8

Trasparenza

1. Al fine del più agevole accesso e della più trasparente gestione dei servizi, appositi regolamenti prevedono e disciplinano, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, l'istituzione e la tenuta dell'Albo dei

fornitori degli Enti, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di servizio senza scopo di lucro.

2. La Provincia assicura la più ampia pubblicità e le opportunità di partecipazione, consultazione, ricorso alla collaborazione di soggetti privati e del privato-sociale per lo svolgimento delle proprie attività. I medesimi principi valgono anche per i concorsi per il reclutamento del personale e le iniziative relative al patrimonio della Provincia.

3. L'erogazione, nell'ambito delle competenze istituzionali, di contributi a soggetti, singoli o associati, sulla base di programmi e progetti sarà subordinata al rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 9

Organizzazione territoriale

1. La Provincia, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi, può suddividere il proprio territorio in Circondari, delimitati e denominati con provvedimento del Consiglio, al fine di imprimere all'organizzazione degli uffici e dei Servizi maggior efficienza ed efficacia consentendo altresì una più ampia partecipazione dei cittadini.

TITOLO II°

RAPPORTI CON LA COMUNITA'

CAPO I°

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Generalità

1. I cittadini, singoli o associati, partecipano alle scelte di governo della Comunità locale:
 - a) attraverso la rappresentanza, democraticamente eletta, che costituisce il Consiglio provinciale;
 - b) attraverso gli istituti di democrazia diretta, di collaborazione e di consultazione previsti dallo Statuto nel rispetto dei principi fissati dalle leggi;
 - c) attraverso le forme di cittadinanza attiva e di autotutela dei diritti e degli interessi diffusi da parte di quanti sono interessati alle procedure e agli atti amministrativi.

Art. 11

Le libere forme associative

1. Ai fini della gestione della Comunità la Provincia valorizza il patrimonio storico e civile nonché il ruolo fondamentale degli Enti e delle Associazioni quali espressioni della volontà di partecipazione e dell'impegno di solidarietà politica, economica e sociale della popolazione e quali portatori di interessi generali e diffusi che, senza fini di lucro, perseguono scopi scientifici, culturali, di religione o di culto, di promozione economica, sociale e civile, di salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico e dell'ambiente.

2. La Provincia sostiene le esperienze di volontariato dei cittadini che impegnano capacità e tempo, in maniera continuativa e gratuita, al fine di rispondere ai bisogni emergenti sul territorio e di rimuovere le cause di fatto, personali e sociali, di emarginazione. Ciò può avvenire attraverso opportune forme di sensibilizzazione della Comunità provinciale, in specie delle istituzioni scolastiche, verso tale tipo di associazionismo e con la promozione di opportunità di qualificazione e aggiornamento degli operatori da attuarsi mediante iniziative delegate ai gruppi stessi o realizzate di comune accordo.

3. La Provincia mediante apposite convenzioni, ma senza corrispettivo diretto, promuove altresì strumenti di coordinamento tra le forme associative e di collaborazione con esse per la programmazione e la gestione di attività integrative dei servizi pubblici di competenza provinciale.

Art. 12

Albi delle forme associative

1. La Provincia può istituire gli Albi delle associazioni con finalità relative a:
 - a) attività economiche, sociali e del lavoro;
 - b) salvaguardia del territorio e tutela ambientale;
 - c) cultura ed educazione in genere
 - d) volontariato e cooperazione di solidarietà sociale.
 - e) problematiche giovanili.

Art. 13

Le consulte

1. La Provincia istituisce consulte per valorizzare competenze ed esperienze acquisite dalle forme associative.

Art. 14

Conferenze di settore

1. La Provincia, su temi specifici e progetti particolari, può istituire apposite Conferenze di settore al fine di ricevere indicazioni di elementi programmatici o proposte di deliberazione che la Giunta o il Consiglio provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all'ordine del giorno della prima riunione successiva al loro deposito per la discussione e per l'eventuale adozione.
2. Le Conferenze di settore sono convocate dal Presidente della Provincia, sentite le Commissioni consiliari competenti.

CAPO II°

FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 15

Forme di consultazione

1. Sono previste e appositamente regolamentate forme di consultazione della popolazione provinciale o di sue parti. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee o referendum.

2. Le consultazioni devono riguardare materia di esclusiva competenza provinciale e i risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dallo Statuto.

Art. 16

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli e/o associati, possono presentare alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di diritti e interessi collettivi. In particolare:
 - a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività dell'Ente non riscontrabili attraverso l'esercizio di informazione;
 - b) petizioni per chiedere l'intervento della Provincia su fatti e problemi determinati dalla vita della Comunità provinciale aventi rilevanza per la tutela, promozione e soddisfacimento di diritti e interessi collettivi;
 - c) proposte in ordine a iniziative da assumersi da parte della Provincia.
2. La Giunta e il Consiglio garantiscono un esame tempestivo di istanze, petizioni e proposte.

CAPO III°

REFERENDUM POPOLARE

Art. 17

Iniziativa

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa della Provincia possono, con decreto del Presidente, essere indetti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi.
2. I referendum dovranno riguardare materie di esclusiva competenza provinciale ovvero segmenti di procedimento di competenza provinciale e non potranno svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto provinciale, comunale o circoscrizionali.
Non possono riguardare:
 - a) lo Statuto e i regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali;
 - b) il Bilancio di previsione, i programmi pluriennali, il conto consuntivo;
 - c) i tributi e le tariffe stabilite dal Consiglio per i servizi forniti dalla Provincia;
 - d) gli atti amministrativi inerenti procedimenti finalizzati all'acquisizione/realizzazione di opere pubbliche, ai piani territoriali e di settore;
 - e) l'elezione, la designazione, la nomina, la decadenza e la revoca di persone ivi compresi i rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni;
 - f) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Provincia;
 - g) i piani e i programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse o altre forme di consultazione e/o partecipazione;
 - h) le materie nelle quali la Provincia deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge tali da non rendere possibile l'espletamento del referendum;
 - i) i quesiti referendari che siano già stati oggetto di consultazione negli ultimi cinque anni da parte della Provincia.
3. Il referendum consultivo è indetto esclusivamente per volontà del Consiglio provinciale con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

4. L'iniziativa del referendum propositivo e abrogativo può essere presa su istanza di almeno 25.000 cittadini residenti in provincia e iscritti nelle liste elettorali di almeno 25 Comuni in ognuno dei quali i sottoscrittori non risultino inferiori al 5 per cento degli aventi diritto al voto.

5. Fatto salvo quanto previsto da apposito regolamento in punto di iniziativa, formulazione e presentazione dei quesiti e verifica, il Presidente della Provincia acquisisce il parere di ammissibilità, autorizza la raccolta delle firme e indice il referendum propositivo o abrogativo ove risultino essere state raccolte le firme.

CAPO IV°

IL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

Art. 18

Istituzione e compiti

1. La Provincia può istituire l'ufficio del Difensore Civico provinciale con il ruolo di garante del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa e dei servizi della Provincia e di Aziende e Istituzioni da essa dipendenti, nonché di società di capitali di cui la Provincia detenga quote o di consorzi di cui faccia parte.

2. Mediante apposito regolamento, approvato dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei 2/3, vengono stabiliti il ruolo e le funzioni del difensore civico. In particolare per quanto riguarda:

- a) le modalità di elezione e la durata in carica
- b) i requisiti e l'incompatibilità
- c) l'ambito di intervento
- d) i poteri
- e) i rapporti con il Consiglio
- f) le risorse e l'indennità.

TITOLO III°

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

CAPO I°

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19

Disposizioni generali

1. L'attività amministrativa della Provincia è volta al conseguimento dei fini indicati nello Statuto e si uniforma ai criteri di semplicità, economicità e tempestività nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza.

2. Tutti gli atti amministrativi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

CAPO II°
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 20

Diritto di accesso

1. La Provincia riconosce ai cittadini il diritto di ottenere informazioni sull'attività degli uffici e dei servizi dipendenti oltre che su quella delle Istituzioni ed Enti da essa partecipati o controllati.

TITOLO IV°
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 21

Organi di Governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia.
2. Tutte le volte che nello Statuto ricorre il termine di Presidente si intende con esso il Presidente della Provincia.

Art. 22

Attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente

1. Al Consiglio è attribuita l'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.
2. Nell'amministrazione della Provincia, la Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio nei cui confronti svolge attività propositive e di impulso.
3. Il Presidente rappresenta la Provincia e ne ha la responsabilità dell'amministrazione; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

CAPO I°

IL CONSIGLIO

Art. 23

Elezioni

1. L'elezione del Consiglio, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere immediatamente protocollate. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve surrogare il consigliere dimissionario.
3. Il Consiglio resta in carica sino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si limita ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 24

Funzionamento

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuitegli per acquisire i servizi e le attrezzature necessarie per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari, oltreché per l'adempimento delle funzioni del Presidente del Consiglio.
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio può avvalersi delle strutture della segreteria del Presidente della Provincia; possono altresì essergli assegnati appositi stanziamenti nel Bilancio e specifiche strutture.
3. L'Ente deve prevedere l'assegnazione di personale e strutture a supporto delle attività e dei lavori del Consiglio.

Art. 25

Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i consiglieri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta del Consiglio, immediatamente dopo la convalida degli eletti.
3. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio la surroga deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
4. Il Presidente del Consiglio può essere revocato su istanza motivata di 2/5 dei consiglieri. La proposta di revoca, che deve essere discussa non prima di venti giorni dalla presentazione della relativa istanza e non oltre trenta giorni, è approvata con voto segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
5. In assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le funzioni vicarie sono svolte da un Vice Presidente eletto, tra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio, immediatamente dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, a maggioranza semplice.

Art. 26

Prerogative e compiti del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo presiede e ne fa osservare il regolamento;
 - b) predispose l'Ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, anche su iniziativa del Presidente della Provincia o di 1/5 dei consiglieri;
 - c) convoca il Consiglio;
 - d) attiva il lavoro delle Commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni;
 - e) fissa le date delle riunioni di Consiglio di concerto con il Presidente della Provincia;
 - f) presiede, apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'Ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni componente del Consiglio e della funzionalità dell'organo stesso e proclama la volontà consiliare;
 - g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, limitare ovvero regolamentare l'accesso al pubblico;

- h) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;
- i) assicura la preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno poste al Consiglio.

Art. 27

Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza per i seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali e i regolamenti;
 - b) i Programmi, le Relazioni previsionali e programmatiche, i Piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i Conti consuntivi, i Piani territoriali e urbanistici, i Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere in dette materie;
 - c) l'indicazione dei criteri generali relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) le convenzioni aventi oggetto la gestione, in modo coordinato, di pubblici servizi tra Provincia e Comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative tra Enti locali;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i Bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli atti che non siano previsti espressamente come prerogative fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei dirigenti;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione, la segnalazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia o di nominativi segnalati dalla stessa presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni inerenti le competenze sopra indicate non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia salvo quelle attinenti alla variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

4. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche illustrate dal Presidente della Provincia durante la seduta di insediamento, secondo le modalità definite dal regolamento.
5. Il Consiglio svolge inoltre ogni altra funzione che gli venga assegnata dalla legge.

Art. 28

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, e, senza alcun addebito di spesa per la copia degli atti.
Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge o relativamente agli atti temporaneamente dichiarati riservati con provvedimento del Presidente.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze ed Ordini del giorno.
4. I consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti e secondo le modalità di legge, nonché le norme regolamentari fissate dal Consiglio provinciale, un gettone di presenza o un'indennità di funzione per la partecipazione a Consigli e Commissioni.

Art. 29

Gruppi Consiliari

1. Tutti i componenti il Consiglio debbono appartenere ad un Gruppo consiliare. Per costituire un Gruppo consiliare occorre un numero minimo di tre componenti il Consiglio. E' comunque garantita la costituzione di Gruppi consiliari di numero inferiore a tre purchè rappresentino una formazione politica che abbia ottenuto rappresentanza in Consiglio.
2. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, o comunque dal momento della surroga, qualora si tratti di componenti subentranti, i componenti il Consiglio devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendano appartenere.
3. Appartengono alla maggioranza consiliare i componenti il Consiglio che hanno aderito agli indirizzi generali di governo illustrati dal Presidente della Provincia dopo le elezioni o lo facciano successivamente.
4. Ai Gruppi consiliari, con apposite deliberazioni del Consiglio e secondo le modalità stabilite dal regolamento, è assicurata la disponibilità di personale e di strutture idonee per l'espletamento della loro attività.

Art. 30

Nomina dei Capigruppo

1. Il Consiglio stabilisce le modalità per la designazione dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 31

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è formata dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti di ciascun gruppo. I lavori vengono diretti dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. Alla Conferenza dei capigruppo partecipano il Presidente della Provincia, il Segretario e il Direttore generale.
3. Al fine di assicurare l'organizzazione dei lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione, il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia, o su richiesta di almeno tre Capigruppo, convoca la Conferenza dei capigruppo per predisporre il programma - calendario dei lavori del Consiglio.

Art. 32

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio interno con criterio proporzionale, assicurando in ciascuna la presenza di almeno un rappresentante per gruppo consiliare.
2. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare l'Assessore e il Dirigente responsabile del settore competente, possono altresì partecipare ai lavori il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, gli altri componenti la Giunta, il Segretario generale ed il Direttore generale.

Art. 33

Competenze delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio e, a tal fine, svolgono attività conoscitiva nell'ambito di loro competenza.
2. Le Commissioni verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e settoriali e riferiscono al Consiglio. Riferiscono altresì periodicamente sull'attuazione degli indirizzi programmatici da parte delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e degli Enti partecipati o controllati dalla Provincia.

Art. 34

Funzionamento delle Commissioni permanenti

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi diversamente previsti dal regolamento.
2. Le Commissioni possono svolgere la loro attività anche al di fuori delle sedi istituzionali della Provincia.
3. Possono inoltre disporre, previa comunicazione al Presidente, l'audizione di rappresentanti delle Istituzioni o Enti partecipati o controllati dalla Provincia, nonché di Associazioni o di singoli cittadini.
4. Il Consiglio può istituire la Commissione consiliare "Controllo di gestione" cui è assegnata una funzione di controllo e garanzia.

La presidenza di detta Commissione è conferita a un consigliere provinciale di minoranza eletto dal Consiglio provinciale.

Art. 35

Commissioni Consiliari speciali

1. Il Consiglio, con deliberazione approvata a maggioranza può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.
2. Possono essere istituite anche Commissioni di inchiesta e indagine, nonché Commissioni consultive in materia di specifico interesse.

Art. 36

Decadenza dei Consiglieri

1. Il Consigliere è dichiarato decaduto allorquando viene a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge o quando non interviene per 3 (tre) sedute in corso d'anno senza giustificazione. Il Presidente del Consiglio comunica formalmente al consigliere interessato l'avvio della procedura di decadenza. Il consigliere entro 10 giorni dalla comunicazione può far pervenire al Presidente del Consiglio le cause giustificative. Qualora non dovesse pervenire la suddetta giustificazione, il Consiglio si pronuncia, sentita la relazione del Presidente del Consiglio, sulla decadenza entro i 15 giorni successivi.

Art. 37

Sessione Straordinaria del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie su richiesta del Presidente del Consiglio o su richiesta di 1/5 dei componenti o del Presidente della Provincia. Il Presidente del Consiglio provinciale effettua la convocazione entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 38

Esercizio temporaneo delle funzioni di Segretario

1. In caso di deliberazioni riguardanti la persona del Segretario, il Consiglio chiamerà ad assumerne temporaneamente le funzioni il consigliere più giovane d'età.

Art. 39

Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi diversamente motivati.

Art. 40

Regolamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare i luoghi e le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.
2. Il regolamento assicura la priorità della trattazione delle proposte di deliberazione, garantendo tuttavia lo svolgimento, nel corso della seduta, di interrogazioni, interpellanze e comunicazioni.
3. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei capigruppo.

CAPO II°
LA GIUNTA
Art. 41

Competenze

1. La Giunta è l'organo di amministrazione e di attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Presidente, del Direttore generale o dei dirigenti. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta inoltre adotta i regolamenti di uffici e servizi.

Art. 42

Composizione

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e da un numero di assessori non superiore ad 1/3, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri che comprende anche il Presidente della Provincia.
2. Nell'ambito dei vincoli di legge, il Presidente, cui spettano le nomine e le revoche, determina il numero degli assessori individuandone gli incarichi e sceglie il Vice Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima convocazione utile previa informativa tempestiva ai singoli consiglieri.
3. Gli assessori sono individuati fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Qualora questi assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.
5. Non possono far parte della stessa Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al quarto grado del Presidente. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, Istituzioni.
6. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

Art. 43

Incarichi e divieti

1. Gli assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Presidente, secondo criteri indicati dallo stesso e ne assumono la responsabilità.
2. Il Presidente può conferire mandato per la trattazione e la firma di atti di sua competenza al Vice Presidente, agli Assessori o al Direttore Generale.
3. Al Presidente, al Vice Presidente, agli assessori, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri provinciali ed al Direttore generale è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

Art. 44

Funzionamento, adunanze e deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni della Giunta è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.
2. La proposta si intende approvata con la maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Il Direttore generale ed il Segretario generale partecipano alle sedute della Giunta, possono altresì essere invitate persone esterne a riferire su materie specifiche.
4. La Giunta delibera con voto palese.

Art. 45

Attribuzioni surrogatorie

1. La Giunta non può assumere deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio.
2. La Giunta delibera storni di fondi, sia per competenza sia per cassa, fra capitoli di spesa corrente e facenti parte della medesima sezione e sottopone, pena decadenza dell'atto, a ratifica del Consiglio entro 60 giorni; i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e speciale saranno portati a conoscenza del Consiglio.
3. L'elenco riepilogativo delle variazioni di Bilancio e storno di fondi è allegato al Conto consuntivo.

CAPO III°

IL PRESIDENTE

Art. 46

Elezione e giuramento

1. Il Presidente è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Presidente, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio provinciale giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro 15 giorni dalla seduta di convalida, le linee programmatiche relative alle iniziative e alle opere da realizzare nel corso del mandato.

Art. 47

Competenze e segno distintivo

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, esercita le funzioni che gli sono attribuite e sovrintende altresì alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - b) nomina e revoca gli assessori e tra di loro individua un Vice- Presidente;
 - c) convoca e presiede la Giunta;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni attribuite alla Provincia;

- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa in vigore;
 - f) nomina, previa deliberazione della Giunta, il Direttore generale e contestualmente disciplina le funzioni del Segretario generale;
 - g) indirizza al Direttore generale e al Segretario generale le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici provinciali;
 - h) promuove e coordina l'attività degli assessori in relazione alla propria responsabilità di direzione programmatica, nel rispetto degli indirizzi programmatici del Consiglio;
 - i) dispone, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati interassessorili con il compito di esaminare, in via preliminare, questioni e progetti di comune competenza;
 - l) emana ordinanze;
 - m) stipula contratti, previa deliberazione della Giunta, a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni.
 - n) nomina, o designa, i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni entro 45 giorni dal proprio insediamento ovvero entro i termini di scadenza degli incarichi;
 - o) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi.
2. Il distintivo del Presidente della Provincia è costituito da una fascia colore azzurro con gli stemmi della Repubblica e della Provincia da portare a tracolla.

Art. 48

Cessazione dalla carica

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 49

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio a una proposta del Presidente non ne comporta le dimissioni.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti il Consiglio assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Consiglio viene sciolto e viene nominato un Commissario.

TITOLO V°

SERVIZI PROVINCIALI

Art. 50

Forme di gestione

1. La Provincia gestisce i servizi di sua competenza nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'Azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni di opportunità tecnica, economica e sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata partecipate, sia in modo maggioritario sia minoritario, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Per i servizi con rilevanza imprenditoriale, la Provincia privilegia la gestione mediante affidamento a terzi, Azienda speciale o società partecipate, riservando ai propri organi e uffici le funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo.
 3. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale di norma vengono gestiti in economia con l'eventuale collaborazione, mediante convenzionamento, delle organizzazioni di cooperazione sociale previste dalla legge.
 4. Nell'organizzazione dei servizi, qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 51

Programma generale

1. La scelta in ordine alle forme di gestione dei singoli servizi viene effettuata dal Consiglio mediante l'approvazione di un atto denominato Programma generale dei servizi. Il Programma indica le modalità di esercizio delle attività e di organizzazione di ciascun servizio, le dotazioni patrimoniali e il personale occorrente per lo svolgimento. Individua, inoltre, la forma di gestione sulla base di un'analisi costi-benefici.
2. Le indicazioni contenute nel Programma generale dei servizi costituiscono atto di indirizzo programmatico.
3. Il Programma generale dei servizi è contenuto nelle linee programmatiche del mandato amministrativo.

Art. 52

Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio.
2. Le Aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Hanno l'obbligo del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. L'organizzazione e la gestione dell'azienda devono essere informate a modello d'impresa.
4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti interni.

Art. 53

Organi delle aziende speciali

1. Sono organi dell'Azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio provinciale al di fuori dei propri componenti, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere provinciale con provate attitudini all'amministrazione.
3. Il Direttore dell'Azienda speciale è nominato in base alle disposizioni dello Statuto dell'Azienda che può prevedere la figura del Vice-Direttore.

Art. 54

Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale della Provincia per l'esercizio di servizi sociali. E' dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 55

Gestione associata

1. La Provincia sviluppa rapporti con gli altri Enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi e alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.
2. A tal fine si avvale dei seguenti istituti:
 - a) le convenzioni: per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
 - b) i consorzi: per la gestione uniforme associata di uno o più servizi;
 - c) gli accordi di programma: per l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedano la partecipazione di più Enti e amministrazioni.

Art. 56

Convenzioni

1. Le convenzioni fra Province e altri Enti locali hanno lo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni possono essere:
 - a) facoltative: con apposito atto, gli Enti locali coinvolti stabiliscono i servizi e le funzioni da svolgere in regime convenzionale e disciplinano le modalità della loro gestione;
 - b) obbligatorie: con legge statale e regionale, previa approvazione di un disciplinare-tipo, può essere regolata, in forma convenzionale obbligatoria, la gestione di un servizio per un periodo determinato o la realizzazione di un'opera pubblica, riguardanti più Comuni e Province.

3. Le ipotesi di convenzionamento per lo svolgimento di funzioni e servizi da proporre agli altri Enti locali sono definite, nell'ambito delle proprie competenze programmatiche e di indirizzo, dal Consiglio provinciale.
4. Oltre agli elementi obbligatori per legge, la proposta dovrà altresì indicare le forme di gestione prescelte fra quelle di cui al presente Statuto in base a criteri di funzionalità, economicità e efficacia e il soggetto investito della relativa responsabilità gestionale.
5. Le proposte formulate dagli altri Enti locali sono esaminate dal Consiglio sulla base di un parere della Giunta da cui risultino le valutazioni in riferimento a quanto previsto al comma precedente circa le soluzioni prospettate e le eventuali modifiche da proporre.

Art. 57

Accordi di programma

1. L'accordo di programma è strumento di auto-coordinamento tra soggetti pubblici diversi.
2. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata della Provincia con altri Enti locali o di altri soggetti pubblici, o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione oppure il Presidente della Provincia o il Sindaco - in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento - promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati. Ciò per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso.
3. L'accordo di programma è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 58

Conferenze di servizio

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo provinciale può essere indetta una Conferenza di servizi con le modalità di cui alla normativa vigente.

Art. 59

Assunzioni di partecipazioni in Società di capitali

1. La Provincia, per il perseguimento di obiettivi connessi con le proprie finalità e competenze istituzionali, può assumere partecipazioni in società di capitali insieme ad altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Il Presidente, gli assessori e i consiglieri possono essere nominati componenti del Consiglio d'amministrazione di Società di capitali a partecipazione provinciale maggioritaria o minoritaria.
3. Il Presidente, gli assessori e i consiglieri possono partecipare all'attività degli Organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti locali ed assumere incarichi di amministratori o sindaci nelle società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni agli Enti locali.

TITOLO VI°

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 60

Regolamento di Organizzazione e gestione del personale -Principi organizzativi

1. La Provincia disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi tramite l'adozione del "Regolamento di Organizzazione e gestione del personale".
2. La pianta organica viene sottoposta a verifica e aggiornamenti secondo i termini di legge.
3. L'organizzazione degli uffici si informa a principi di autonomia funzionale, economicità, efficacia ed efficienza.
4. Il principio di responsabilità del personale dipendente è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici, nonchè dall'applicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente in rapporto alle aree di intervento.
5. La Provincia consente ai residenti di svolgere il servizio sostitutivo di leva presso il Corpo di Polizia provinciale per attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali, culturali e ambientali, nonchè per l'attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale. Il contingente dei volontari in servizio sostitutivo di leva è determinato annualmente.

Art. 61

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della Provincia si articola secondo quanto sancito dal Regolamento di Organizzazione e gestione del personale.

Art. 62

Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge nelle forme previste dal regolamento funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione. In tale veste è garante della conformità degli atti al principio di legalità, dell'azione amministrativa allo Statuto e dei regolamenti nei confronti dell'Ente. Svolge altresì le funzioni attribuitegli dalle legge, dallo Statuto, dai regolamenti o dal Presidente.
2. Nel caso di sua assenza le funzioni sono svolte dal Vice-Segretario generale.

Art. 63

Direttore generale

1. Il Presidente sentita la Giunta può nominare il Direttore generale e, contestualmente, ne disciplina i rapporti con il Segretario generale, qualora siano persone diverse. La durata dell'incarico affidato al Direttore generale non può superare quella del mandato del Presidente. E' consentita una proroga di sei mesi al fine di evitare vuoti gestionali e disagi alla programmazione dell'attività dell'Ente. Resta ferma la possibilità di revoca da parte del legale rappresentante.

2. Il Direttore generale risponde al Presidente della Provincia e secondo le direttive da questi impartite, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo della Provincia, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. In particolare, predispose il Piano di gestione e assegna gli obiettivi ai dirigenti.
3. Il Direttore generale adotta atti relativi all'organizzazione degli uffici, dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione di provvedimenti nei confronti dei Dirigenti.
4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario generale. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Direttore generale per il conseguimento del fine su indicato non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Il Direttore generale presiede le procedure concorsuali inerenti l'assunzione dei dirigenti; decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; svolge le attività di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
6. Il Direttore generale, su delega del Presidente, può rappresentare l'Ente nella definizione e sottoscrizione di atti amministrativi.
7. In assenza del Direttore generale, il Presidente ne svolge le funzioni avendo, altresì, la facoltà di conferire le stesse al Segretario generale.

Art. 64

Competenza e responsabilità dei dirigenti

1. Ai dirigenti è attribuita la gestione amministrativa.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti e revocati dal Presidente con le modalità fissate dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
3. I dirigenti hanno competenza e responsabilità degli atti che la normativa vigente attribuiscono alla loro funzione e non rientranti nella competenza esclusiva degli Organi di governo ovvero del Direttore generale.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi da raggiungere, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che dipendono da loro;
 - a) assumono, nei casi di legge, il ruolo di responsabile unico del procedimento; coordinano, agendo anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, l'attività dei responsabili dei procedimenti di competenza degli uffici che rispondono alla funzione loro attribuita;
 - b) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici;
 - c) curano l'attuazione e la gestione dei progetti programmati dalla Giunta e, nel rispetto degli obiettivi loro assegnati, dal Direttore generale. Adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nel rispetto del Piano di gestione predisposto dal Direttore generale ed approvato dalla Giunta;

- d) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale al fine di migliorare la programmazione e il controllo gestionale dell'attività amministrativa;
 - e) collaborano con il Direttore generale nell'adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti della attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;
 - f) svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Direttore generale
6. Ai dirigenti, oltre ai compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli Organi di governo, sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti derivanti dai provvedimenti assunti agli Organi di governo;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa con esclusione di quanto riservato per disposizione statutaria, regolamentare o di legge, degli Organi di governo;
 - e) tutti i provvedimenti di gestione dei contratti stipulati nei confronti di terzi, ivi compresi quelli derivanti da procedure d'appalto o concorsuali, ad eccezione di quanto comporti modificazione delle decisioni assunte con provvedimento degli Organi di governo;
 - f) il rilascio di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti analoghi, che comportano accertamenti e valutazioni, anche discrezionali, fatto salvo il rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo;
 - g) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio, di conoscenza e di volontà, previsto dalla normativa vigente;
 - i) rappresentare l'Ente, su specifica delega del Presidente, nelle Conferenze dei servizi.

Art. 65

Coordinamento di area funzionale

1. Per il coordinamento di aree di attività integrate a livello intersettoriale o per l'attuazione di progetti finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi, il Presidente può conferire a dirigenti l'incarico di coordinare l'area integrata o la realizzazione di un progetto particolare. Le modalità per lo svolgimento dell'incarico e la definizione degli obiettivi, competono al Direttore generale e sono disciplinate dal regolamento di Organizzazione e gestione del personale.

Art. 66

Pareri tecnici e finanziari

1. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere corredata del parere, riguardante esclusivamente la regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato.

2. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata essa deve essere corredata del parere relativo alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

3. I soggetti investiti del compito su richiamato rispondono in via amministrativa e contabile del parere espresso.

TITOLO VII° ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I° ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 67

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario della Provincia è disciplinato dalla legge dello Stato.
2. Nell'ambito della Finanza pubblica, l'autonomia finanziaria della Provincia è fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, riconosciuta dalla legge.
3. La Provincia esercita potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Le risorse della Provincia sono costituite da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali, regionali e comunali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici, contributi, concorsi e recuperi;
 - d) trasferimenti erariali e regionali di natura corrente;
 - e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - f) trasferimenti in conto capitale per investimenti e per il programma di opere pubbliche;
 - g) ricorso al credito;
 - h) entrate straordinarie per lasciti testamentari e donazioni.
5. Le entrate fiscali finanziano i servizi locali indispensabili e i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità.
6. Alla Provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi per l'espletamento dei servizi di propria competenza. La Provincia nella determinazione delle citate voci d'entrata, deve applicare il principio della copertura del costo dei servizi medesimi, nei limiti previsti dalla legge.
7. Le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento sono reperite anche d'ufficio, in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali che prevedono linee di credito per le opere previste nel programma.
8. Per la realizzazione da parte della Provincia di opere di natura sovracomunale, sulla base di programmi coordinati con i Comuni interessati, le convenzioni relative devono prevedere la copertura degli obblighi finanziari di investimento, della gestione corrente, nonché le relative garanzie.
9. Ai Consorzi, alle Aziende speciali e alle Istituzioni provinciali possono essere concessi, nei limiti delle disponibilità sulle entrate proprie della Provincia e in base ad apposite convenzioni, anticipazioni anche a titolo oneroso per gli investimenti di competenza di detti Enti.
La relativa convenzione deve prevedere modalità e tempi di estinzione di tale anticipazione.

Art. 68

Demanio e patrimonio

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I beni patrimoniali a loro volta si distinguono in disponibili ed indisponibili.
3. I beni demaniali, quelli patrimoniali indisponibili e quelli patrimoniali disponibili risultano da appositi inventari aggiornati annualmente.
4. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta dei registri e degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale.
5. Le modalità di utilizzo dei beni del patrimonio disponibile, conseguenti ad atti di disposizione di qualsiasi genere, sono volte ad assicurare la più elevata redditività.
6. Il ricorso al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse pubblico.
7. Con atti del Consiglio vengono classificati i beni provinciali appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile.
8. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio, se beni immobili o partecipazioni azionarie; oppure dalla Giunta, se beni mobili, quando la redditività risulti inadeguata o emerga ragione di convenienza e opportunità per l'Ente.
9. Il corrispettivo derivante dall'alienazione deve essere destinato alla valorizzazione o all'incremento dei beni provinciali, o in altre forme previste dalla legge.

CAPO II°

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 69

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dalla legge dello Stato.
2. La disciplina della contabilità della Provincia è regolata dal Regolamento di contabilità.

Art. 70

Bilancio di previsione

1. La Provincia delibera, entro il termine fissato dalla legge, il Bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Nel predisporre il Bilancio, la Giunta deve assumere i principi dell'unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Le risorse correnti derivanti dai trasferimenti statali e regionali, dalle entrate fiscali, dalle tasse e tariffe e da tutte le altre entrate comprese le contribuzioni degli utenti dei servizi e dei cittadini in genere, devono garantire la copertura finanziaria delle spese correnti derivanti dai programmi e dalle attività esercitate nell'ambito delle funzioni attribuite dalle leggi.
4. Le spese di investimento devono essere coperte da risorse derivanti da trasferimenti di capitale, da leggi di settore e dal ricorso al credito ordinario e speciale, unitamente ad eventuali risorse proprie.

5. Il Consiglio, contestualmente al Bilancio annuale di previsione, approva gli allegati costituiti dalla Relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lombardia.
6. La Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale determinano il complesso delle risorse disponibili nel periodo preso in considerazione e individuano i programmi di intervento sulla base degli obiettivi specifici e delle scelte operate per lo sviluppo economico e sociale della Provincia.
7. Il Bilancio annuale e i suoi allegati vengono predisposti per consentire la lettura per programmi, servizi, interventi e progetti.
8. Il Bilancio è deliberato dal Consiglio con la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 71

Gestione del Bilancio e risultanze Conto consuntivo

1. La gestione del Bilancio e le risultanze del Conto Consuntivo avvengono secondo i principi dettati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

CAPO III°

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 72

Controllo di gestione

1. Il Regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, il controllo di gestione, oltre che alla verifica degli equilibri di gestione, dovrà essere mirato alla determinazione e alla valutazione dei costi economici dei servizi, all'uso ottimale del patrimonio, delle risorse finanziarie e umane disponibili.
3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare agli organi di governo della Provincia tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.

Art. 73

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti ed eletti come previsto dalle leggi vigenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge un'attività di collegamento e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici della Provincia.
4. Il Collegio dei Revisori può inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al Consiglio, anche alla Giunta e alle competenti Commissioni consiliari.

CAPO IV°

TESORERIA

Art. 74

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità.

CAPO V°

CONTRATTI

Art. 75

Contratti

1. I contratti sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento dei contratti.

TITOLO VIII°

L'AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 76

Lo Statuto

1. Lo Statuto è la fonte primaria dell'ordinamento provinciale; garantisce e disciplina l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa della Provincia; attua i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Provincia.
Stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra i Comuni e la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
3. Il Consiglio provinciale promuove le iniziative più idonee affinché venga data allo Statuto la più ampia diffusione e naturale conoscenza tra i cittadini.

Art. 77

L'autonomia statutaria

1. In materia di ordinamento e di disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia, lo Statuto, in aderenza al principio di sussidiarietà, assume ruolo prevalente, sottostando esclusivamente alla Costituzione, alle norme di legge, di fonte comunitaria e statale, contenente principi inderogabili relativi alla materia stessa.
2. L'autonomia statutaria è altresì esercitata nei limiti dei principi fissati dalla legislazione in materia di ordinamento delle autonomie locali. La modificazione dei suddetti principi comporta l'automatica abrogazione delle norme statutarie divenute incompatibili e la loro conseguente disapplicazione.

3. Per le materie non riservate all'esclusiva competenza statutaria lo Statuto integra la normativa vigente.
4. Per ogni disposizione di dettaglio o di natura regolamentare non rientrante nella competenza esclusiva della potestà statutaria, lo Statuto rinvia ad appositi regolamenti da adottarsi nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto stesso.

Art. 78

La revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto incontra il limite della non suscettibilità di revisione statutaria della forma democratica di governo locale, qualificata dai valori costitutivi della Comunità.
2. Lo Statuto può essere oggetto di revisione al fine di assicurare, anche attraverso una costante attenzione ai bisogni della Comunità, le condizioni per il suo sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa in materia di ordinamento delle autonomie locali.
All'adeguamento dello Statuto provvede il Consiglio provinciale secondo le modalità di legge.
3. Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberate dal Consiglio provinciale secondo le modalità fissate dalla legge ed entrano in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.
4. La revisione dello Statuto è altresì prevista qualora nuove leggi enuncino principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa della Provincia. In tal caso il Consiglio deve provvedere alla suddetta revisione entro 120 giorni dall'entrata in vigore di tali leggi. Le norme statutarie incompatibili risultano abrogate.

Art. 79

Autonomia regolamentare

1. L'autonomia normativa della Provincia, si esplica oltre che nell'adozione dello Statuto, nell'adozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi e atti amministrativi generali.
I regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle Istituzioni e degli Organismi di partecipazione, il funzionamento degli Organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni, integrando quanto non specificatamente disciplinato dalle norme statutarie. L'elenco dei regolamenti previsti è allegato allo Statuto.
2. I regolamenti, divenute eseguibili le relative deliberazioni, sono pubblicati all'Albo provinciale, salvo ulteriori forme di pubblicità, per la durata di 15 giorni. Dopo di che diventano obbligatori.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.